

TI_GERICHTE 35.2013.91 vom 24. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2013.91

FR: TI_GERICHTE 35.2013.91 du 24 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2013.91 del 24 marzo 2014

Regeste

Ricorso dichiarato tardivo. Nessun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale

Erwägungen

E. 2

novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.4. Giusta l'art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Si tratta qui di una finzione legale che non è influenzata dal termine di ritiro stabilito dalla Posta. Che esso sia più lungo o che esso sia stato prolungato, non modifica la scadenza legale di sette giorni. L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). 2.5. Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (messa alla Posta il giorno stesso) è stata ritirata il 4 novembre 2013 (cfr. doc. A 5 e l'estratto Track & Trace). In virtù dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA (applicabile in casu grazie al rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata notificata al suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia in data 1° novembre 2013 (così come attestato dalla Posta - cfr. doc. XI). Il fatto che in Ticino il 1° novembre (Ognissanti) è giorno festivo ufficiale (cfr. art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino), è irrilevante (cfr. STF 9C_657/2008 succitata). Conformemente all'art. 38 cpv. 1 LPGA (applicabile via l'art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di ricorso di 30 giorni di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere il 2 novembre 2013 ed è scaduto il 1° dicembre 2013. Consegnato alla Posta soltanto il

E. 4

dicembre 2013 (cfr. la busta allegata all'impugnativa), il ricorso di RI 1 deve essere dichiarato tardivo. 2.6. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, p. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, p. 128 e DTF 114 V 123 consid. 3b). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Il TCA constata che l'insorgente non ha fatto valere il benché minimo motivo atto a giustificare la restituzione del termine (cfr. doc. XIV). Il suo ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo. 2.7. Essendo il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell'esito favorevole del processo - uno dei presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr., fra le tante, DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.